

MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE: DATE E SCADENZA

27 aprile – comunicazione al SIDI dei posti disponibili; – 2 maggio – chiusura adempimenti (comunicazione al SIDI delle domande di mobilità); – 24 maggio – pubblicazione esiti mobilità insegnanti 2023 2024

Chi può fare domanda di mobilità docenti?

Possono inviare la domanda di mobilità con riserva senza rispettare il vincolo triennale i docenti neo assunti. Si tratta degli insegnanti neo immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per i quali varrebbe il vincolo triennale del decreto n.36/2022

Chi ha il vincolo triennale?

Il vincolo triennale previsto dal CCNL 2018 secondo cui chi ha presentato domanda di mobilità, sia territoriale che professionale, essendo soddisfatto su preferenza puntuale (singola scuola) è soggetto a un blocco triennale

Chi non ha il vincolo triennale?

Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale né ad altri vincoli triennali: Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto per l'anno scolastico 2021/2022 o 2022/2023 trasferimento provinciale o interprovinciale su preferenza puntuale (singola scuola)

Quante domande di trasferimento si possono fare?

Quante domande si possono presentare? Il docente che possiede tutti i requisiti necessari ha il diritto di partecipare alla mobilità territoriale unitamente a quella professionale. Per questo motivo è possibile presentare contemporaneamente domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di ruolo

Come passare da una classe di concorso ad un'altra?

È possibile chiedere il passaggio di cattedra per più classi di concorso per le quali il docente è in possesso degli specifici titoli di abilitazione. In questo caso il docente potrà indicare l'ordine di priorità tra le classi di concorso richieste

Quando scatta il vincolo triennale?

2022/23, il vincolo triennale: scatterà dall'a. s. 2023/24, qualora presentino domanda di mobilità volontaria

Punteggio servizio sul sostegno

Il punteggio di servizio svolto sul sostegno si valuta doppio sia per il ruolo che per il pre-ruolo, ma a determinate condizioni

Come chiarisce la nota 1) per il servizio di ruolo e la nota 4) per il servizio pre-ruolo "Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato"

In base a quanto indicato nelle citate note esplicative è utile sottolineare le condizioni necessarie per la valutazione del doppio punteggio

Per il servizio pre-ruolo sarà possibile raddoppiare il punteggio solo se il servizio risulta prestato con il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, in caso contrario il punteggio non potrà essere raddoppiato

Sia per il servizio in ruolo che per il servizio pre-ruolo il docente potrà far valere doppio punteggio soltanto se partecipa alla mobilità per posti sul sostegno, sia trasferimento che passaggio, mentre per la mobilità su posto comune il punteggio non potrà essere raddoppiato

I vincoli

I vincoli previsti all'art.1 commi 2- 4- 6 e 7 dell'ordinanza Mobilità 2023/24 sono i seguenti:

art.1 comma 2: vincolo triennale previsto dal CCNL 2018

Riguarda i docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio su una scuola indicata nella domanda con preferenza puntuale o nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Art. 1 Commi 4 e 6: vincolo triennale previsto dal Decreto 36/2022

Si applica a tutti i neo immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2022/23

Limitatamente all'anno scolastico 2023-24 tali docenti possono presentare l'istanza di mobilità, tuttavia la convalida della domanda è subordinata all'entrata in vigore di un intervento legislativo di chiarimento che dovrebbe essere inserito nel decreto PNRR 2.

N.B. I docenti nominati a tempo determinato nell'anno scolastico 2021-22 (art. 59 comma 4 DL 73) assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica nel medesimo anno scolastico non sono assoggettati al vincolo triennale. (art. 1 comma 5 OM)

Art. 1 comma 7: vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021)

A decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Requisiti passaggio di ruolo/cattedra

Nell'articolo 4, comma 1, del CCNI 2022/25 leggiamo quanto segue:

Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici.

Dunque, il passaggio di ruolo/cattedra su posto comune può essere chiesto dai docenti che:

1. abbiano superato l'anno di prova;
2. siano in possesso dell'abilitazione per il grado di istruzione richiesto o, nel caso di passaggio di cattedra, per la classe di concorso richiesta.

Nel caso in cui il passaggio di ruolo sia richiesto per posto di sostegno, ai due requisiti suddetti se ne aggiunge un altro (art. 4, comma 3), ossia il possesso del titolo di specializzazione su sostegno per il grado richiesto. Quindi, in tal caso, i requisiti sono i seguenti:

1. aver superato l'anno di prova
2. essere in possesso dell'abilitazione per il grado richiesto ovvero per la classe di concorso richiesta;
3. essere in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

Passaggio ruolo su sostegno per la secondaria

I requisiti succitati continuano ad essere chiesti anche per il passaggio di ruolo su sostegno nella scuola secondaria, sebbene numerosi docenti si aspettassero al riguardo delle modifiche. Questo perché, ai sensi del DM n. 92/2019, è possibile accedere (almeno sino ad oggi) ai percorsi di specializzazione anche con laurea, che dà accesso alla classe di concorso, + 24 CFU (in alternativa al possesso dell'abilitazione), per cui, negli ultimi anni, si sono specializzati su sostegno nella secondaria diversi docenti senza abilitazione. Proprio la mancanza di quest'ultima impedisce ai docenti di ruolo nella scuola dell'infanzia/primaria, specializzati su sostegno nella secondaria, di poter chiedere passaggio per la secondaria (su sostegno). Analogamente, la mancanza dell'abilitazione per la scuola secondaria di secondo grado impedisce ai docenti di ruolo nel primo grado, specializzati su sostegno nel secondo, di chiedere il passaggio di ruolo su sostegno nella secondaria di secondo grado e viceversa.

Sottolineiamo che la suddetta problematica non riguarda i passaggi di ruolo su sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, in quanto i titoli d'accesso richiesti (diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/02, o laurea in SFP) sono anche abilitanti per il relativo grado di istruzione.

Quanti ruoli/classi di concorso?

Il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo grado di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado) per una o più province.

Nell'ambito del singolo ruolo, inoltre, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso. Ciò, nel caso di richiesta di passaggio di ruolo per la secondaria di primo o di secondo grado.

Il passaggio di cattedra, com'è noto, riguarda i docenti della secondaria di primo o secondo grado, che chiedono di passare ad un'altra classe di concorso relativa al grado di istruzione di titolarità. Riguarda, quindi, sempre un solo grado di istruzione (o secondaria di primo grado o di secondo grado) e può essere chiesto per più classi di concorso, per la quali si è in possesso dell'abilitazione.

Quanto alla presentazione delle istanze, precisiamo che i docenti:

- che chiedono sia il trasferimento sia il passaggio di ruolo/cattedra, presentano una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti (nel caso di passaggio per la scuola secondaria, come detto, è possibile chiedere il passaggio per più classi di concorso), fermo restando che il passaggio può essere chiesto per un solo ruolo;
- che chiedono contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra (presentando sempre almeno due domande), devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento intendono dare precedenza (trasferimento o

passaggio); in caso di più domande di passaggio, devono indicare secondo quale ordine chiedono che siano trattate.

Ordine trattamento domande

Per completezza di informazione, ricordiamo che, nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. Il passaggio di ruolo, in pratica, prevale su tutti gli altri movimenti.

In caso di presentazione di domande di trasferimento e passaggio di cattedra, il docente deve indicare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in mancanza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.

Faq utili - Settore II- AFFARI GENERALI ED ISTRUTTORIE VARIE

I^U.O. AFFARI GENERALI

- 1- Chi può fare domanda di equipollenza?
I cittadini in possesso della cittadinanza italiana, comunitaria, oppure dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
- 2- È possibile presentare un'unica domanda per la richiesta di equipollenza di I° e II° grado?
No, è necessario presentare una singola domanda per ciascun grado di istruzione.
- 3- Dove si produce la dichiarazione di valore?
La dichiarazione di valore si richiede all'Ambasciata/Consolato italiano del paese presso il quale è stato conseguito il titolo di studio.
- 4- Quante marche da bollo si devono allegare e di quale importo?
È necessario allegare una marca da bollo dell'importo di euro 16,00 esclusivamente per la richiesta di equipollenza del secondo grado (ex diploma di Maturità).
- 5- Quanto tempo occorre per ottenere il riconoscimento dell'equipollenza?
I termini del procedimento sono fissati in 180 giorni dalla data di protocollazione della domanda. La mancanza o difformità della documentazione prodotta dall'interessato potrebbe comportare ritardi nel rilascio della dichiarazione di equipollenza, non addebitabile all'Ufficio.
- 6- Chi rilascia l'equivalenza dei titoli di studio ai soli fini concorsuali?
Per l'equivalenza del titolo di studio, ottenuto in un paese diverso dall'Italia, valido esclusivamente per la partecipazione ad un solo specifico concorso, è necessario rivolgersi alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Funzione Pubblica (<https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali>).

II^U.O. CERTIFICAZIONI – DIPLOMI

- 1- Come richiedere il certificato sostitutivo del diploma di scuola secondaria di secondo grado?
È possibile prendere visione degli avvisi pubblicati sulla sezione competente per ogni chiarimento in merito.
- 2- Quante volte posso richiedere il certificato sostitutivo diploma di scuola secondaria di secondo grado?
Si può richiedere una sola volta.
- 3- È necessario pagare un contributo?
No.
- 4- Posso delegare una terza persona al ritiro del certificato sostitutivo del diploma di scuola secondaria di secondo grado?
Sì, previa compilazione di modello di delega presente sul sito.
- 5- Posso ricevere il certificato sostitutivo del diploma di scuola secondaria di secondo grado a mezzo mail?
Sì, è necessario indicare l'indirizzo mail a cui inviare la documentazione.
- 6- In cosa consiste l'autentica di firma ai fini della legalizzazione di un documento?
La legalizzazione di documenti dell'estero è una procedura che ha la funzione di autenticare un documento pubblico italiano per un paese estero. Senza la sua legalizzazione, nel paese estero il documento pubblico italiano non viene riconosciuto come valido; l'autentica di firma è il procedimento antecedente alla stessa, che serve ad attestare che la firma è stata apposta dal

dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica, che ne comprova l'attendibilità e la validità.

- 7- Come posso chiedere l'autentica di firma per documenti (tioli di studio di I° e II° gradi di istruzione) da legalizzare?

La procedura per l'autentica di firma si avvia mediante la compilazione dell'apposito modello pubblicato sul sito, a cui vanno allegati i documenti da legalizzare.